

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1827]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66hd (Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 2096**: Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.